

INPS

DETERMINAZIONE n. 196 del 20 DICEMBRE 2019

Oggetto: Protocollo quadro tra INPS, Strutture Sanitarie e/o Regioni per la tutela della disabilità dei pazienti oncologici.

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato Decreto Legge 4/2019;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico "... *proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*";

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Preso atto che, il "*certificato oncologico introduttivo*", rilasciato dall'INPS in procedura sin dal 2013 ma ancora poco utilizzato, permette di accelerare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti fornendo alla Commissione medica di accertamento dell'invalidità tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa ai pazienti, consentendo, inoltre, vantaggi in termini di appropriatezza, equità e omogeneità delle valutazioni delle Commissioni mediche garantendo altresì la gratuità dello stesso per i pazienti oncologici in cura o ricoverati presso le Strutture Sanitarie;

Viste la determinazione presidenziale n. 27 del 21 marzo 2018 e la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 31 luglio 2019, con le quali è stato adottato dall'Istituto il Protocollo sperimentale d'intesa per la tutela della disabilità da patologie oncologiche tra INPS e, rispettivamente, I.F.O. e Regione Puglia, per l'avvio di una collaborazione a seguito della quale i medici oncologici dipendenti delle Strutture Sanitarie possono compilare ed inserire gratuitamente, presso le medesime e mediante l'utilizzo di apposito PIN, il "*certificato oncologico introduttivo*" nelle procedure telematiche predisposte dall'INPS;

Preso atto che l'Istituto, tenuto conto dei risultati positivi della sperimentazione già in essere con l'I.F.O. ed in fase di avvio con la Regione Puglia, si propone di estendere la collaborazione a tutte le Regioni e alle Strutture Sanitarie interessate sull'intero territorio nazionale con l'adozione di un Protocollo quadro per la tutela della disabilità dei pazienti oncologici al quale le stesse potranno aderire mediante le modalità definite dall'Istituto;

Preso atto che l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei medici oncologici "certificatori", potrà avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie nonché delle Regioni al fine di sensibilizzare i medici oncologici dipendenti a rilasciare gratuitamente al paziente il "*certificato oncologico introduttivo*";

Preso atto che sia le Regioni che le Strutture Sanitarie che sottoscriveranno il Protocollo si impegnano a sensibilizzare i medici oncologici propri dipendenti affinché partecipino, a titolo gratuito, all'iniziativa volta alla compilazione del richiamato "*certificato oncologico introduttivo*";

Atteso che l'INPS, con proprio personale medico, amministrativo e informatico, con la sottoscrizione del Protocollo quadro si impegna, per il buon esito della collaborazione, a programmare ed effettuare presso le Regioni e le Strutture Sanitarie coinvolte una giornata di formazione inerente all'uso della specifica procedura telematica in favore dei medici in servizio presso le stesse Strutture e dalle medesime individuati come operatori del "*certificato oncologico introduttivo*";

Preso atto che, al termine della giornata formativa, sarà fornito ai medici oncologici interessati all'iniziativa il PIN necessario per l'accesso alla procedura telematica esistente;

Preso atto che non sono previsti oneri per le Parti conseguenti all'attuazione del Protocollo in argomento;

Preso atto che il Protocollo quadro entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti ed avrà validità per un periodo di 18 mesi, rinnovabile per lo stesso periodo su conforme volontà delle stesse Parti da manifestarsi con scambio di note via PEC;

Preso atto che in materia di privacy le Parti si atterranno alla scrupolosa osservanza di quanto stabilito dal Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39 paragrafo 1, lett. c) del regolamento europeo 679/2016;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare il Protocollo quadro tra INPS, Strutture Sanitarie e/o Regioni per la tutela della disabilità dei pazienti oncologici, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

I Direttori regionali/Direttori di Coordinamento metropolitano sottoscriveranno il Protocollo in nome e per conto dell'Istituto, previa verifica degli atti presupposti.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

PROTOCOLLO QUADRO
PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS", o "Istituto"), con sede in Roma, C.F 80078750587, rappresentato da giusta determinazione

e

le **Strutture Sanitarie**, rappresentate da

e/o

la **Regione**(di seguito denominata "Regione"), con sede in....., C.F , rappresentata da.....,

di seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 117, comma 3, della Carta Costituzionale Italiana statuisce che nelle materie di competenza concorrente, tra cui la «tutela della salute», spetta allo Stato la determinazione dei «principi fondamentali» mentre alle Regioni è ascritta (art. 117, comma 4) la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., all'art. 2, comma 1, prevede che "*Le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni*";
- l'INPS eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti con patologie oncologiche che ne hanno diritto;
- la legge 9 marzo 2006, n. 80 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 all'articolo 6, comma 3-bis, stabilisce che "*l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295 ovvero dall'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge*

15 ottobre 1990, n.295 di sospendere gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti";

- la legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 all'art. 20, comma 6 prevedeva la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificata con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994 e che ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;
- l'INPS, nell'anno 2012, ha emanato proprie "Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti" (pubblicate sul sito intranet INPS - Coordinamento medico legale) le quali, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);
- l'Istituto, a partire dal settembre 2013 - per i pazienti oncologici e per l'avvio del processo di accertamento del loro stato di invalidità - ha rilasciato in procedura telematizzata il "*certificato oncologico introduttivo*", la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura il paziente;
- la regolare compilazione del "*certificato oncologico introduttivo*" da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);
- l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei clinici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare i medici oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il "*certificato oncologico introduttivo*";
- al fine di realizzare quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come emendato dal decreto legislativo n. 101/2018, e nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato che:

- il "*certificato oncologico introduttivo*", permette di velocizzare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti atteso che la sua attenta e regolare compilazione, da parte degli oncologi, permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione medica tutti gli elementi necessari

- per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);
- i pazienti oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, potranno beneficiare così non solo dell'immediata attivazione dell'iter per l'accertamento dell'invalidità civile ma anche della gratuità del "*certificato oncologico introduttivo*" ottenendo, così, un risparmio in termini economici ma anche di disagio per l'attivazione del predetto iter accertativo;

Tanto premesso, considerato e visto

le Parti concordano di regolare e sviluppare l'attività di collaborazione necessaria per semplificare le procedure di accesso all'accertamento dell'invalidità per i pazienti oncologici e per la concessione dei conseguenti benefici, nei termini seguenti.

Art. 1 - Finalità del Protocollo

La collaborazione tra le Parti è finalizzata alla tutela della disabilità da patologie oncologiche dei pazienti in cura o ricoverati presso le Strutture Sanitarie firmatarie del presente Protocollo, con riferimento alle domande di prestazioni in materia assistenziale, erogabili dall'INPS.

Art. 2 - Impegni delle parti

Le Strutture Sanitarie si impegnano a sensibilizzare i medici oncologici propri dipendenti affinché partecipino all'iniziativa volta alla certificazione, a titolo gratuito, tramite il modello "*certificato introduttivo oncologico*" già previsto nelle procedure informatiche INPS, dello stato di malattia oncologica del paziente che hanno in cura.

Le Strutture Sanitarie garantiscono l'avvio delle procedure necessarie per la formazione dei medici oncologici dipendenti all'uso della procedura telematica per il rilascio del "*certificato oncologico introduttivo*", rilasciando ai medesimi - al termine della formazione - l'apposito PIN per l'accesso alla procedura stessa.

L'INPS si impegna a programmare ed effettuare presso le Strutture Sanitarie coinvolte, con proprio personale medico, amministrativo e informatico, una giornata di formazione dedicata a fornire informazioni sull'uso della specifica procedura telematica in favore dei medici oncologici in servizio presso le citate Strutture e individuati come operatori del "*certificato oncologico introduttivo*". Al termine della giornata formativa, l'INPS si impegna, altresì, a fornire ai medici oncologici interessati all'iniziativa, un apposito PIN per l'accesso alla procedura telematica esistente.

L'INPS si riserva di effettuare controlli periodici sull'utilizzo della procedura telematica, effettuabile esclusivamente dai medici nei confronti di pazienti delle Strutture Sanitarie presso cui prestano servizio.

Art. 3 - Referenti della collaborazione

Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo ciascuna Parte individuerà i propri responsabili.

I riferimenti relativi ai Responsabili delle singole Strutture interessate saranno oggetto di apposito scambio di note tra le Parti.

Art. 4 – Adempimenti in materia di dati personali

Al fine dello svolgimento di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel decreto legislativo n.196/2003, così come emendato dal decreto legislativo n.101/2018, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 – Oneri

Dal presente Protocollo non derivano per i soggetti firmatari oneri conseguenti all'attuazione.

Art. 6 – Durata

Il Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti, con validità per un periodo di 18 mesi, e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note via PEC.

L'eventuale recesso di una o più Parti, dovrà essere comunicato a mezzo PEC con un preavviso minimo di un mese.

Per l'INPS

Per le Strutture Sanitarie

Per la Regione